

Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata – Cass. n. 10328/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - donne - contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Principio del rilievo ufficioso delle nullità negoziali per causa diversa da quella allegata - Azione per far valere una discriminazione in danno di lavoratori - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.

Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emergente dagli atti, è suscettibile di applicazione anche nell'ipotesi di azione volta a far valere una discriminazione in danno di lavoratori, qualora l'atto di cui si predica la nullità abbia natura negoziale e ricorra un interesse generale tutelato e sempre che la domanda di accertamento della nullità risulti autodeterminata in relazione al "petitum". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a domanda, proposta da alcuni dipendenti pubblici, di accertamento della nullità, per discriminazione di genere, di avvisi di selezione relativi all'accesso alle progressioni professionali orizzontali - aveva escluso la rilevanza d'ufficio della nullità degli avvisi in questione sotto il diverso profilo della discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10328 del 18/04/2023 (Rv. 667430 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1324, Cod_Proc_Civ_art_112

Corte

Cassazione

10328

2023